

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Vademecum PEC

Domande ricorrenti

1 - L'AVVOCATO È OBBLIGATO AD APRIRE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)?

R: SI.

Avere un indirizzo PEC è un obbligo sancito dall'art. 16 comma 7 della L. 2/2009.

Tale indirizzo elettronico **deve** poi essere anche comunicato al proprio Consiglio dell'Ordine, il quale, a sua volta, provvede a comunicarlo al Ministero della Giustizia attestandolo come unico indirizzo utilizzabile per le comunicazioni da e verso gli Uffici Giudiziari.

L'indirizzo PEC che risulterà comunicato all'Ordine, diventerà dunque l'unico domicilio elettronico di riferimento per l'avvocato nel Processo Telematico e per la ricezione dei biglietti di cancelleria telematici e deposito degli atti telematici.

2. COME MUNIRSI DI PEC ?

R. Il Consiglio dell'Ordine ha stipulato con la Società Lextel Contratto/ Convenzione in forza del quale:

a) è stato registrato il dominio: @pecavvocatifrosinone.it a nome dell'Ordine;

b) gli iscritti all'Ordine di Frosinone hanno la possibilità di avere una Pec con il proprio nome: avvnome.cognome@pecavvocatifrosinone.it ad un costo complessivo circa € 25,00 con una validità ed efficacia di 4 anni (per maggiori informazioni accedere all'indirizzo web: <http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/consiglio/Luglio2011.html>)

L'iscritto è comunque libero di munirsi di altro indirizzo PEC stipulando contratto con qualsiasi società operate nel settore (es. Aruba, Poste Italiane, Giuffrè etc...)

3 - COSA SUCCEDA SE L'AVVOCATO NON È DOTATO DI UN INDIRIZZO PEC?

R: L'Avvocato sprovvisto di PEC non avrà la possibilità di avvalersi del futuro processo telematico e sin da ora non riceverà le comunicazioni di cancelleria.

La cancelleria, infatti, in assenza di indirizzo PEC nell'atto giudiziario ovvero in presenza di indirizzo PEC inattivo (sia per mancata comunicazione all'ordine e sia per mancato rinnovo del contratto con il gestore l'indirizzo e-mail) sarà legittimata a notificare l'atto direttamente in cancelleria ovvero presso il portale dei servizi telematici creato dal gestore dei detti servizi.

Portale consultabile dal Lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

Le comunicazioni così effettuate avranno piena efficacia legale.

4 - E' POSSIBILE UTILIZZARE DALL'AVVOCATO COME PEC QUELLE GENERATE CON IL DOMINIO @POSTACERTIFICATA.GOV.IT?

R: NO.

La casella PEC @postacertificata.gov.it è stata introdotta con l'articolo 16 bis comma 5 della legge n. 2/09, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facessero richiesta, ed è destinata esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa.

Tutti quanti i quali hanno, pertanto, fornito all'Ordine indirizzi con il dominio @postacertificata.gov.it sono invitati a munirsi di altra PEC valida e di comunicarla all'Ordine.

5- POSSONO AVERSI PIÙ INDIRIZZI DI PEC?

R: SI.

Nessuna norma vieta di avere più indirizzi di Posta Elettronica Certificata analogamente a quanto accade per i domicili fisici o i numeri di fax, fermo restando la circostanza per la quale **solo** l'indirizzo comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza, e poi da questo comunicato al Ministero di Giustizia, sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale.

6 - COSA FARE DELLA PEC IN SCADENZA?

R: Sarebbe opportuno rinnovare il contratto con il gestore.

Nel caso in cui non si intendesse rinnovare il contratto ed quindi si volesse sostituire l'indirizzo PEC bisogna tener conto:

a) che la nuova PEC va comunicata all'Ordine;

b) che l'Ordine provveda a comunicarla al Ministero di Giustizia;

c) che la nuova PEC va, comunque, comunicata in cancelleria ed inserita in ogni procedimento pendente, altrimenti si corre il rischio che le comunicazioni di cancelleria vengano effettuate al vecchio indirizzo PEC non più valido.

7 – SI E' OBBLIGATI AD INDICARE NEGLI ATTI LA PEC COMUNICATA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE 2/09?

R: SI.

Solamente l'indirizzo comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi della legge 2/2009 sarà quello DA INSERIRE NEGLI ATTI, validamente utilizzabile per ricevere le comunicazioni ed effettuare i depositi telematici a valore legale.

8 - COSA SUCCEDA SE SI VUOLE CAMBIARE L'INDIRIZZO PEC COMUNICATO ALLO ORDINE ?

R: La modifica dell'indirizzo PEC già in uso e comunicata ex art. 16 comma 7 della L. 2/2009 all'Ordine di appartenenza, comporta per l'Avvocato l'onere di comunicare all'Ordine tale modifica: solo l'indirizzo PEC comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale e

a) che la nuova PEC va comunicata all'Ordine;

b) che l'Ordine provveda a comunicarla al Ministero di Giustizia;

c) che la nuova PEC va, comunque, comunicata in ogni procedimento pendente, altrimenti si corre il rischio che le comunicazioni di cancelleria vengano effettuate al vecchio indirizzo PEC non più valido.